

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Eugenio Curatola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013

TRA

SOCIETÀ E I FIDEIUSSORI

- ATTORI -

E

BANCA

- CONVENUTA -

OGGETTO: contratto bancario

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con atto di citazione notificato il 22/10/2013, la SOCIETÀ S.R.L., e i fideiussori convenivano in giudizio la BANCA esponendo che:

a) nel corso del rapporto di conto corrente bancario acceso dalla predetta società (conto omissis) i tassi di interesse applicati erano stati sempre *“elevati e tali da superare il limite legale, rientrando così nell'ambito della fattispecie dell'usura e dell'anatocismo bancario”*;

b) il comportamento della Banca nei termini sopra indicati, giusta le risultanze della perizia allegata, avevano inciso oltre ogni ragionevolezza sulla situazione economica e patrimoniale della società, compromettendone gli equilibri finanziari e la stessa normalità operativa, attesa l'ingiusta privazione patita di una significativa parte dei mezzi finanziari necessari per la continuazione della propria attività.

Tutto ciò premesso, le parti attrici convenivano in giudizio la BANCA affinché venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite (con conseguente liberazione dei fideiussori) nonché al risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa degli illeciti addebiti in conto corrente (illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di interessi a tasso ultralegale ed usurario).

Costituitasi in giudizio, la parte convenuta contestava in fatto e in diritto la domanda proposta nei suoi confronti.

2 – La domanda proposta dalle parti attrici non può trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.

2.1. - Come è noto, l'onere della prova nel contenzioso in materia di rapporti di conto corrente bancario si atteggia in modo diverso a seconda che ad agire in giudizio sia il correntista o la banca.

Quando è la banca ad agire per il recupero di un proprio credito da saldo di conto corrente ad essa spetterà provare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, e ciò in conformità al principio espresso dall'art. 2697 c.c. (v. Cass. Sez. 1^a n.21466/13).

Per converso, in forza del generale criterio di distribuzione dell'onere probatorio, il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti (e/o per la verifica di determinate poste) ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa.

2.2. - Da tali principi derivano, tra l'altro, i seguenti corollari:

A) innanzitutto l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate, non potendosi limitare ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe illegittimamente esercitato le *tassi variandi*, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia). In caso contrario, infatti, l'azione proposta verrebbe ad assumere un carattere meramente esplorativo.

B) l'attore, inoltre, ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre la documentazione necessaria a comprovare i propri assunti (contratto di conto corrente, estratti conto).

In particolare, in caso di dedotta esistenza di clausole illegittime sulla cui base il correntista chieda la rettifica e/o la ripetizione di eventuali pagamenti, spetta al correntista-attore allegare le ragioni della presunta illegittimità e dare la dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo asserito contenuto illegittimo.

Allo stesso modo, l'attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento ma anche di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia (v. Cass. Sez. Un. n.9941/09)

C) l'onere probatorio gravante sulla parte attrice non può ritenersi assolto attraverso la mera produzione di una perizia di parte né può essere ritenuto ammissibile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (v. Cass. Sez. L n.21412/06).

Il ricorso all'istanza ex art.210 c.p.c., poi, non può essere ammesso allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (cfr. Cass. Sez. 3^a n.19475/05).

L'istanza di esibizione dovrebbe ritenersi inammissibile anche laddove il correntista abbia formulato istanza di consegna della documentazione ex art. 119 TUB.

Ciò, secondo la giurisprudenza di merito prevalente, dovrebbe valere senz'altro nel caso in cui l'istanza ex art. 119 TUB sia formulata solo in corso di causa o contestualmente alla notifica della citazione in quanto l'attore ha l'onere di individuare e acquisire le prove anche documentali di elementi costitutivi di eventuali pretese che intende far valere nei confronti di un istituto di credito prima di instaurare il relativo giudizio.

Ma, per la stessa ragione, l'istanza ex art. 210 c.p.c. andrebbe respinta anche laddove la richiesta ex art. 119 TUB sia stata fatta dal correntista prima dell'instaurazione del giudizio, e salvo il caso in cui la Banca abbia immotivatamente ommesso di ottemperare all'obbligo in questione nei termini prescritti dalla norma.

2.3 - Tutto ciò premesso, va rilevato che nel caso in esame:

a) la SOCIETÀ S.r.l. ha trasmesso alla Banca la richiesta ex art.119 TUB solo dopo l'introduzione del giudizio;

- b) con nota del 21.11.2013 la BANCA ha trasmesso tutta la documentazione (contratti) relativa al rapporto dedotto in lite, documentazione che è stata ricevuta dalla SOCIETÀ S.r.l. il 22.11.2013;
- c) la parte attrice non ha provveduto a depositare in giudizio la predetta documentazione;
- d) le contestazioni formulate con l'atto introduttivo in ordine all'applicazione di interessi non dovuti e alla sussistenza di illeciti addebiti in conto corrente non hanno trovato riscontro in specifiche allegazioni e in precisi elementi di prova.

Applicando i principi sopra esposti, non vi è dubbio che la predetta carenza probatoria impedisce l'esame nel merito delle deduzioni poste a sostegno della domanda proposta.

Gravando l'onere probatorio sulla parte attrice, la domanda deve essere necessariamente respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SOCIETÀ S.R.L., dai FIDEIUSSORI nei confronti della BANCA, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
 - 2) condanna le parti attrici, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla BANCA, spese che si liquidano in € 7.000,00= per compensi, oltre spese generali I.V.A. e contributi come per legge.
- Roma, 24 settembre 2015

IL GIUDICE
(Eugenio Curatola)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*